

LA SCUOLA COME FONDAMENTO DELLA DEMOCRAZIA

1. RUOLO CENTRALE DELLA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE

FUNZIONE EDUCATIVA E DEMOCRATICA

STRUMENTO FONDAMENTALE PER LA FORMAZIONE DELLA PERSONA E PER IL PROGRESSO DELLA SOCIETÀ

RIFLETTERE I VALORI FONDANTI DELLA REPUBBLICA

DEMOCRAZIA, LIBERTÀ, UGUAGLIANZA E GIUSTIZIA SOCIALE

COLLEGAMENTO CON L'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE

IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE È COLLEGATO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE, PERCHÉ:
1. PROMUOVE L'INCLUSIONE
2. RIMUOVE GLI OSTACOLI SOCIO-ECONOMICI

2. ARTICOLI FONDAMENTALI E PRINCIPI COSTITUZIONALI

ARTICOLO 33: LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

ARTICOLO 34:
1. OBBLIGO E GRATUITÀ DELL'ISTRUZIONE INFERIORE
2. DIRITTO ALLO STUDIO PER CAPACI, MERITEVOLI E PRIVI DI MEZZI

ARTICOLO 3: EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E INCLUSIONE

3. AUTONOMIA SCOLASTICA

RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001

ELEVA L'AUTONOMIA SCOLASTICA A RANGO COSTITUZIONALE

LEGGI BASSANINI E DPR 275/1999

AVVIANO IL PROCESSO DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E INTRODUCONO L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA DELLE SCUOLE

6. FIGURE COSTITUENTI E PEDAGOGISTI DI RIFERIMENTO

PIERO CALAMANDREI

SCUOLA COME ORGANO COSTITUZIONALE E STRUMENTO DI DEMOCRAZIA

TERESA MATTEI

FUNZIONE EMANCIPATRICE DELL'ISTRUZIONE COME MEZZO PER L'UGUAGLIANZA

ALDO MORO

1. SCUOLA MEDIA UNICA
2. VALORE DELL'EDUCAZIONE PER IL FUTURO DELLA NAZIONE

DON LORENZO MILANI E MARIA MONTESSORI

SCUOLA:
1. INCLUSIVA
2. ATTENTA AI PIÙ DEBOLI
3. FONDATA SU RESPONSABILITÀ, CURA E RISPETTO DEL BAMBINO

5. ATTUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI

LEGGI SUCCESSIVE

LE LEGGI SUCCESSIVE, TRA CUI LA L. 62/2000 E LA L. 107/2015, CERCANO DI ATTUARE I PRINCIPI COSTITUZIONALI NEL MUTATO CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

SCUOLA COME STRUMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA

LA SCUOLA È CONFERMATO COME STRUMENTO FONDAMENTALE DI CITTADINANZA ATTIVA, LUOGO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO REPUBBLICANO DI UNA SOCIETÀ INCLUSIVA, SOLIDALE E CONSAPEVOLE

4. RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

RIDEFINIZIONE DEGLI ENTI COSTITUTIVI DELLA REPUBBLICA

RIDEFINIZIONE DEGLI ENTI COSTITUTIVI DELLA REPUBBLICA:

1. COMUNI,
2. PROVINCE,
3. CITTÀ METROPOLITANE,
4. REGIONI,
5. STATO

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA

ARTICOLO 117: COMPETENZE LEGISLATIVE

DISTINZIONE TRA:
1. COMPETENZE LEGISLATIVE IN ESCLUSIVE DELLO STATO,
2. CONCORRENTI STATO-REGIONI
3. ESCLUSIVE/RESIDUALI DELLE REGIONI